



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
-Ufficio Fallimentare-

Fallimento n. R.F. 2/ [REDACTED]

Il Giudice Delegato,
letto il ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 14 ter l.n.3/2012
presentato da [REDACTED];
letta la relazione dell'O.C.C.;
esaminata la documentazione;
osservato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, comma 2, lettere a) e
b);
rilevato che risulta depositata la documentazione di cui all'art. 9 co.2 l.n.3/2012 (per come attestato
dall'O.C.C. e successivamente integrato);
rilevato che dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione risultano le cause
dell'indebitamento, nonché le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni
assunte, sintetizzabili, in sostanza, nei numerosi finanziamenti chiesti e ottenuti per necessità
familiari e per far fronte alle spese dell'immobile acquistato (pur solo parzialmente documentate,
come osservato dall'O.C.C.); che, nella procedura di liquidazione del patrimonio, il giudizio in
ordine alla diligenza prestata dal debitore rileva ai fini del successivo provvedimento di
esdebitazione, e pertanto la delibazione su tale profilo può essere posticipata a tale successivo
momento;
osservato che non risultano atti del debitore impugnati dai creditori e che l'O.C.C. ha attestato la
completezza ed attendibilità della documentazione depositata;
verificata, attraverso la relazione dell'O.C.C., l'insussistenza di atti in frode ai creditori negli ultimi
cinque anni;
osservato che, per quanto concerne eventuali ulteriori beni, tale profilo sarà in ogni caso oggetto di
approfondimento ed eventuale acquisizione da parte del liquidatore e che la liquidazione avverrà
secondo il piano elaborato dal liquidatore a seguito della procedura prevista ex lege ;
osservato che il prospetto per le spese familiari prodotto dalla [REDACTED] documentato solo in minima
parte, specie con riguardo (in via esemplificativa e non esaustiva) alle spese mensili di istruzione
per € 600,00 (al netto delle spese per il trasporto), non risultando la frequenza ad una scuola
privata, e per attività ludico sportive per € 500 mensili, che non sono state in alcun modo
documentate; inoltre, le polizze assicurazioni auto prodotte non riportano l'importo corrisposto;

p.q.m.

- DICHIARA APERTA la procedura di liquidazione a carico di [REDACTED]
- NOMINA liquidatore il dott. [REDACTED]
- DISPONE che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- DISPONE che la domanda ed il presente decreto sia pubblicato sull'albo degli avvisi del Tribunale mediante affissione, oscurando i nominativi di terzi soggetti e di minori;
- DISPONE l'annotazione della domanda e del decreto nel registro delle imprese;
- ORDINA la trascrizione del presente decreto nei pubblici registri a cura del liquidatore;
- FISSA, ai sensi dell'art. 14 ter co.5 lettera b) l'importo mensile di € 900, in ragione delle necessità di vita e di cura evidenziate e della sussistenza di altri redditi all'interno del nucleo familiare.

Si comunichi.

Tivoli, [REDACTED]

Il Giudice Delegato [REDACTED]